

Comune di Avigliano
Provincia di Potenza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**

INDICE

TITOLO I

- Articolo 1 Ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Finalità ed obiettivi
- Articolo 4 Attività su aree pubbliche
- Articolo 5 Disciplina dei procedimenti per l'esercizio dell'attività su posteggi dati in concessione
- Articolo 6 Disciplina dei procedimenti per l'esercizio del commercio svolto in forma itinerante
- Articolo 7 Norme comuni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- Articolo 8 Trasferimento, soppressione di mercati, fiere o soppressione, istituzione di nuovi posteggi
- Articolo 9 Aree private e non a disposizione del Comune
- Articolo 10 Revoca dell'autorizzazione
- Articolo 11 Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 12 Normativa igienico-sanitaria
- Articolo 13 Validità delle presenze
- Articolo 14 Vendita a mezzo di veicoli
- Articolo 15 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 16 Determinazione degli orari
- Articolo 17 Tariffe per la concessione del suolo pubblico

TITOLO II - MERCATI

- Articolo 18 Definizione
- Articolo 19 Funzionamento e calendario dei mercati
- Articolo 20 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- Articolo 21 Posteggi da attribuirsi ai produttori agricoli
- Articolo 22 Criteri di variazione per migliona e scambio di posteggi nei Mercati di Avigliano e Lagopesole
- Articolo 23 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Articolo 24 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
- Articolo 25 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 26 Edizioni straordinarie di Mercati

TITOLO III - FIERE- MANIFESTAZIONI RICORRENTI A CARATTERE CIVILE E RELIGIOSO MANIFESTAZIONI A TEMA

- Articolo 27 Funzionamento e calendario delle fiere
- Articolo 28 Criteri di assegnazione dei posteggi
- Articolo 29 Modalità di assegnazione dei posteggi non assegnati e di quelli occasionalmente liberi
- Articolo 30 Funzionamento e calendario delle manifestazioni ricorrenti a carattere civile e religioso
- Articolo 31 Manifestazioni promozionali
- Articolo 32 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle manifestazioni promozionali
- Articolo 33 Criteri di partecipazione

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO

- Articolo 34 Posteggi fuori mercato (cimitero)

TITOLO V- VARIAZIONI POSTEGGI

- ART. 35 Variazioni, aggiunte e soppressione di posteggi

TITOLO VI – COMMERCIO ITINERANTE

- Articolo 36 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Articolo 37 Zone vietate
- Articolo 38 Rappresentazione cartografica
- Articolo 39 Attività stagionali
- Articolo 40 Norma di rinvio
- Articolo 41 Disposizioni transitorie

TITOLO VII - SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 42 Sanzioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del commercio su aree pubbliche del Comune di Avigliano, ai sensi e per gli effetti del Titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 come modificato ed integrato dall'art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, e dal Titolo VI della Legge regionale 20 luglio 1999, n. 19 come modificata dalla Legge regionale 30 settembre 2008 n. 23.
2. Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, la disciplina del presente regolamento non si applica agli imprenditori agricoli i quali esercitino la vendita sulle aree pubbliche dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, delle disposizioni relative alla concessione dei posteggi, nonché delle norme per l'esercizio dell'attività di vendita in caso di assenza del titolare o dei soci.
3. Ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs 114/1998, la disciplina del presente regolamento non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitano la vendita sulle aree pubbliche dei loro prodotti, fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, delle disposizioni relative alla concessione dei posteggi, nonché delle norme per l'esercizio dell'attività di vendita in caso di assenza del titolare.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "Intesa della Conferenza Unificata": l'Intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del D.Lgs n. 59/2010 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 790 del 4 aprile 2013);
 - b) per "commercio su aree pubbliche": l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) per "aree pubbliche": le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù pubblica ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - d) per "mercato": l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) per "mercato straordinario": l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - f) per "fiera": la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche;
 - g) per "manifestazione ricorrente a carattere civile e religioso": la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - h) per "manifestazione a tema": la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche e persone fisiche o società di persone iscritte nel registro delle imprese, su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri

o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

i) per "posteggio": la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

j) per "posteggio fuori delle aree mercatali": il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;

k) per "autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche": il provvedimento rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio;

l) per "autorizzazione all'esercizio in forma itinerante": il provvedimento rilasciato dal Comune alle persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, per gli operatori itineranti; l'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente persona fisica o giuridica intende avviare l'attività. L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago ed è efficace solo nel momento in cui risulta l'iscrizione alla competente Camera di Commercio;

m) per "attività stagionali": quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali;

n) per "concessione pluriennale": il provvedimento amministrativo che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o fuori mercato e della fiera, rilasciato nei termini dell'Intesa della Conferenza Unificata;

o) per "concessione temporanea": il provvedimento amministrativo rilasciato nei termini dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 70 comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59, che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di altre manifestazioni culturali o nell'ambito di una fiera, laddove non sussistono le condizioni per il rilascio della concessione pluriennale, ad operatori già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

p) per "professionalità acquisita": l'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese;

q) per "presenze in un mercato": il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in un mercato, prima dell'inizio, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere attività commerciale;

r) per "registro delle presenze": il registro, predisposto dal Comune, in cui sono riportate di volta in volta le presenze nei mercati e nelle fiere, degli operatori;

s) per "miglioria": la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;

t) per "scambio": la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

u) per "posteggio riservato": il posteggio individuato per i produttori agricoli;

v) per "settore merceologico": il riferimento ai settori alimentare e non alimentare;

w) per "specializzazione merceologica": le tipologie merceologiche interne ai settori;

x) per "spunta": l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

y) per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, intende occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3

Finalità e obiettivi

1. Il presente Regolamento persegue le finalità indicate dall'art. 25 della Legge Regionale n. 19/1999 e successive modifiche e integrazioni, dal D.Lgs n. 114/98 e dall'art. 16, commi 1-4, del D.Lgs 59/2010, e in particolare:

- a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche, con particolare riferimento ai mercati e alle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e la fruibilità da parte dei consumatori;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali;
- f) il pluralismo dell'offerta concorrenziale all'interno della stessa area mercatale.

2. Nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, il presente Regolamento intende:

- garantire la libera concorrenza, la libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento delle attività di vendita su area pubblica, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale;
- migliorare le condizioni di esercizio degli operatori economici sul territorio e dei lavoratori da essi dipendenti, anche al fine di salvaguardarne i livelli occupazionali;
- favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di commercio;
- riqualificare i centri storici, le aree urbane e rurali anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti nonché dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
- valorizzare l'esperienza professionale acquisita senza determinare vantaggi ingiustificati.

Articolo 4

Attività su aree pubbliche

1. Il commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/98.

2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione pluriennale e/o temporanea;
- b) in forma itinerante nel rispetto delle modalità prescritte dall'art. 28, comma 4, del D.Lgs 114/98, fatto salvo quanto previsto dalle norme del Titolo VI del presente Regolamento.

Articolo 5

Disciplina dei procedimenti per l'esercizio del commercio su posteggi in concessione

1. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento sono improntati ai principi di semplificazione e trasparenza ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 2 lettera a), **della legge 114/1998**, ricadenti nel Comune di Avigliano e della relativa concessione di posteggio è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'ente.

3. La domanda è presentata a seguito di bando pubblico secondo quanto previsto dall'art. 20 del presente regolamento.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la contestuale concessione pluriennale di posteggio, rilasciata dal Comune di Avigliano abilita:

- all'esercizio nell'ambito del territorio regionale, anche dell'attività in forma itinerante;
- all'esercizio nei posteggi, dei mercati, occasionalmente liberi, ed assegnati a seguito di spunta;
- alla partecipazione alle fiere sull'intero territorio nazionale.

5. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.

Articolo 6

Disciplina dei procedimenti per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L' autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 2, lettera b), della **legge 114/1998**, è rilasciata dal Comune di residenza ovvero dal Comune dove il richiedente intende avviare l'attività.
2. L'autorizzazione abilita:
 - all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
 - alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
 - all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi.
3. La domanda volta ad ottenere l'autorizzazione deve contenere la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/98 e il settore o i settori per i quali si richiede l'autorizzazione; la domanda si intende accolta qualora lo Sportello Unico per le Attività Produttive non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 10 bis della legge n. 241/90, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza; entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione l'istante ha diritto di presentare per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento di diniego.
5. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui al comma precedente, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.

Articolo 7

Norme comuni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle stazioni, nelle aree demaniali, o comunque nelle aree non a diretta disposizione del comune, è subordinato all'assenso del soggetto proprietario o gestore.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
3. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito, esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari che esibiranno l'autorizzazione in originale e idonea documentazione comprovante la qualifica ovvero autocertificazione del titolare o legale rappresentante.
4. Nel caso di svolgimento di una fiera il Comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
5. Il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione a seguito di trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività; la domanda di reintestazione, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti è presentata, pena la decadenza, entro 90 giorni dall'atto di trasferimento nella gestione o della titolarità dell'esercizio. Nel periodo precedente la presentazione della domanda di reintestazione è proibito l'esercizio dell'attività da parte del futuro titolare.
6. In caso di morte del titolare dell'azienda, la domanda di reintestazione dell'autorizzazione deve essere presentata, entro 12 mesi dalla data del decesso, dall'erede o dal rappresentante legale nel caso in cui gli eredi abbiano costituito una società di persone, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

7. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti richiesti, hanno comunque la facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione, previa comunicazione al Comune entro 60 giorni dal decesso. In difetto di comunicazione l'attività sarà considerata abusiva.

8. Qualora l'erede non intenda continuare l'attività, ha facoltà di cedere l'azienda ad altro soggetto entro 12 mesi dalla morte del titolare. In tal caso, la domanda di reintestazione, corredata di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, è presentata dal cessionario entro 90 giorni dall'atto di trasferimento dell'attività, a pena di decadenza. Nell'arco dei 12 mesi l'attività deve rispettare i limiti di assenza di cui all'articolo 13.

9. Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsivoglia tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.

Articolo 8

Trasferimento, soppressione di mercati e fiere. Soppressione di posteggi.

Istituzione di nuovi posteggi

1. In caso di trasferimento di un mercato, di una fiera, ordinaria o promozionale, o di un posteggio fuori mercato, per ragioni di interesse pubblico, il Comune acquisisce preventivamente i pareri delle organizzazioni di categoria e associazioni dei consumatori riconosciute; individuate le nuove aree e i relativi posteggi, comunica agli operatori interessati con congruo anticipo la data per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di fissare termini congiuntamente concordati.

2. Qualora il Comune sopprima un mercato, una fiera o singoli posteggi, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie, nell'ambito del Comune. Nel caso di soppressione di singoli posteggi, al titolare è dato un congruo termine per il trasferimento, compatibilmente con l'interesse pubblico.

2. Per l'istituzione dei nuovi posteggi, l'Unità organizzativa (U.O.) comunale preposta ad avviare le procedure di selezione per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione chiede il parere degli uffici comunali competenti in materia urbanistica, ambientale, di viabilità e traffico. Se gli uffici comunali preposti al rilascio del parere non vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, il parere è acquisito come positivo. La selezione avverrà seguendo i criteri stabiliti ai sensi del comma 4 dell'Intesa della Conferenza Unificata.

Articolo 9

Aree private e non a disposizione del Comune

1. Qualora un soggetto privato metta a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), del presente regolamento, la stessa può essere inserita tra le aree equiparate pubbliche.

2. Nel caso in cui l'area sia messa a disposizione gratuitamente da parte del soggetto privato, il Comune attribuisce priorità assoluta al soggetto che abbia conferito l'area, qualora faccia richiesta di attività di commercio, nei limiti e nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme e fermo restando che l'area preveda un numero di posti non inferiore a 2.

3. Per i tratti di strada non comunali che attraversano i centri abitati l'esercizio del commercio può essere autorizzato previa acquisizione, da parte del Comune, di nulla osta dell'Ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del vigente Codice della Strada.

Articolo 10

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione e la relativa concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/1998.

2. L'autorizzazione è altresì revocata nei casi in cui l'operatore:

- a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
- b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio o servizio militare. I giustificativi delle assenze devono pervenire al Comune con lettera di accompagnamento debitamente sottoscritta entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento; fa fede il timbro postale. In caso di inoltro tardivo il giustificativo è considerato nullo.
- 3. Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di revoca fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento.
- 4. Resta salva la facoltà di revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico; in tale caso si applica l'art. 23 del presente regolamento.
- 5. Restano ferme in ogni caso le ipotesi di decadenza dalla concessione del suolo pubblico disciplinate dal regolamento comunale in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Articolo 11

Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche

- 1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
- 2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione non oltre un metro e a condizione che non siano di impedimento o di pericolo.
- 3. Gli operatori devono allestire ed insediarsi non prima di un'ora dall'orario di vendita e devono liberarlo non oltre un'ora dalla chiusura.
- 4. I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dalla attività di vendita svolta dall'operatore.
- 5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, purché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
- 6. E' sempre vietato l'utilizzo di mezzi sonori nelle fiere straordinarie istituite per manifestazioni religiose nelle aree circostanti i santuari e al passaggio di processioni religiose.

Articolo 12

Normativa igienico-sanitaria

- 1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 13

Validità delle presenze

- 1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché risultanti negli appositi registri istituiti dall'ente e conservati agli atti degli uffici comunali preposti alla loro tenuta nelle forme di legge.
- 2. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.
- 3. La registrazione non ha luogo nel caso di rinuncia del posteggio disponibile da parte dell'operatore, nonché qualora il medesimo non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato.
- 4. Il registro delle presenze dei singoli mercati è aggiornato dopo ogni edizione, sulla base delle rilevazioni effettuate dai soggetti incaricati dal comune.

5. Al 31 dicembre di ogni anno decadono dalla graduatoria gli operatori che hanno maturato meno di quattro presenze nei tre anni solari precedenti rapportate alla singola manifestazione, salvo gli operatori che hanno iniziato l'attività di "spuntista" nel mercato di riferimento negli ultimi due anni del triennio considerato.

6. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza dei collaboratori familiari o di dipendenti che risultino in apposita autocertificazione; i soggetti devono essere in possesso dell'autorizzazione in originale.

Articolo 14

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle autorizzazioni/registrazioni richieste dalla vigente legislazione.

2. E' altresì consentito il mantenimento sull'area del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

3. Le aree mercatali e gli spazi circostanti non possono essere occupati da attività diverse, di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere di ingegno, eccezion fatta per attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.

Articolo 15

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento dei mercati, fiere e fiere promozionali, individuate ai sensi del presente regolamento, sono interdette con apposita ordinanza, alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.

2. Di conseguenza l'area è accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 16

Determinazione degli orari

1. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è stabilito dal Sindaco, a norma dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000, nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 27 della legge regionale n. 19/1999, come modificato dall'art. 22 della legge regionale n. 23/2008.

2. Per i mercati l'attività di vendita inizia dalle ore 8,00 e termina alle ore 14,00.

3. Per i posteggi fuori mercato e per il commercio svolto in forma itinerante, si applicano orari differenziati, anche divisi per quartiere o per tipologie merceologiche in vendita.

4. Per le fiere ordinarie e le manifestazioni straordinarie si applicano orari che possono coprire l'intero arco della giornata.

Articolo 17

Canone per la concessione del suolo pubblico

1. Il canone per la concessione del suolo pubblico è fissato dalla Giunta comunale, nelle rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Per la disciplina generale delle tariffe si rinvia al regolamento sui tributi locali e alle conseguenti tariffe deliberate annualmente dall'organo comunale competente.

TITOLO II MERCATI

Articolo 18

Definizione

1. I mercati programmati sul territorio comunale si dividono in:
 - mercati di interesse cittadino;
 - mercatini rionali;
 - mercatini settimanali.
2. I mercati di interesse cittadino si svolgono nelle aree e con la periodicità di seguito indicate:
 - Avigliano centro, area di Piazza Aviglianesi nel mondo: secondo sabato di ogni mese;
 - Avigliano centro, area di Piazza Aviglianesi nel mondo: quarto giovedì di ogni mese (ad esclusione dei mesi di giugno e settembre in cui sono programmate le fiere annuali);
 - Frazione Lagopesole, area di Via Giacomo Leopardi: quarto sabato del mese (ad esclusione dei mesi di giugno e ottobre in cui sono programmate le fiere annuali).
3. I mercatini settimanali si svolgono nelle giornate e nelle aree di seguito indicate:
 - lunedì: Avigliano Centro, Viale Vincenzo Verrastro (area compresa tra la Stazione delle Ferrovie Appulo-lucane e la Villa comunale);
 - martedì: Avigliano Centro, Viale Vincenzo Verrastro (area compresa tra la Stazione delle Ferrovie Appulo-lucane e la Villa comunale);
 - mercoledì: Avigliano centro, Viale Aldo Moro (area piazzale Ater);
 - venerdì: Avigliano Centro, Viale Vincenzo Verrastro (area compresa tra la Stazione delle Ferrovie Appulo-lucane e la Villa comunale);
 - sabato: Avigliano Centro, Viale Vincenzo Verrastro (area compresa tra la Stazione delle Ferrovie Appulo-lucane e la Villa comunale).
4. In via sperimentale, previa disciplina da parte della Giunta comunale, sono istituiti i seguenti mercati:
 - Frazione Possidente, area di Via Libertà;
 - Frazione Lagopesole, area compresa tra Piazza Federico II e Corso Federico II, nel periodo aprile-settembre.
5. Il numero dei posteggi e le planimetrie dei mercati previsti dal presente articolo sono riportati nell'Allegato A al presente regolamento. La superficie dei posteggi da assegnare è indicata nei relativi bandi di selezione.

Articolo 19

Funzionamento e calendario dei mercati

1. I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.
2. Entro il 31 dicembre l'U.O. competente rende noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, e delle aperture festive per l'anno successivo attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e l'invio alle organizzazioni di categorie più rappresentative a livello regionale.
3. Nella formulazione del calendario, si rispettano i seguenti criteri:
 - quando le giornate di mercato coincidono con la domenica o con le festività del 15 agosto, del 25 e 26 dicembre, il mercato si svolge nella giorno immediatamente precedente; se anche il giorno precedente coincide con la domenica o con una festività, il mercato è posticipato al giorno feriale successivo, salvo diversa determinazione;
 - negli altri casi di festività il mercato si svolge regolarmente nello stesso giorno;
 - si rispettano comunque le norme relative alle presenze ed alle spunte di cui all'articolo 2, lettere p) e x) del presente regolamento.

Articolo 20

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. In ossequio all'Intesa della Conferenza Unificata, il Comune rilascia la concessione pluriennale sulla base di una selezione, come previsto dall'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 23/2008.
2. In caso di pluralità di domande concorrenti sono individuate le seguenti priorità:
 - maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; per la valutazione della professionalità, si fa riferimento a quanto previsto dall'Intesa della Conferenza Unificata;
 - impegno del soggetto candidato a rendere il servizio compatibile con la funzione e la tutela territoriale per le concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale; la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità previdenziale, contributiva e fiscale dell'impresa concorrente;
 - regolarità della posizione previdenziale contributiva e fiscale dell'impresa sia individuale che societaria;
3. La selezione di cui al precedente comma 1 è preceduta dall'adozione di apposito bando pubblico con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione. Il bando è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune e sul Bollettino ufficiale della Regione, e nelle ulteriori forme ritenute più opportune.
4. Il bando comunale deve contenere:
 - la durata delle concessioni che non può essere inferiore a nove anni e superiore a dodici anni; la durata delle concessioni è fissata in fase di avvio della selezione tenendo conto di quanto previsto dal punto 1 dell'Intesa della Conferenza Unificata;
 - l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione, le caratteristiche e le dimensioni di ciascun posteggio;
 - l'elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche dei posteggi; per l'individuazione delle specializzazioni merceologiche si deve fare riferimento a quelle già esistenti e favorire la pluralità dell'offerta al consumatore; nel caso di affidamento di posteggio per specializzazione merceologica, il vincitore è tenuto tassativamente a rispettare, pena la decadenza dell'autorizzazione, la specializzazione merceologica attribuita al posteggio medesimo;
 - l'elenco dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza e della eventuale documentazione da allegare;
 - il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - il termine entro il quale il Comune espleta l'istruttoria, rilascia l'autorizzazione e concede il posteggio.
5. Prima della pubblicazione del bando di cui al precedente comma 3, si procede, fatta eccezione per i mercati rionali, alla predisposizione di apposito bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliori, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi, a norma del comma 1 del presente articolo.
6. L'autorizzazione e la concessione pluriennale di posteggio non possono essere oggetto di cessione o di affidamento in gestione se non sono trascorsi due anni dalla data di rilascio. L'atto di cessione o affidamento effettuato in violazione del presente comma, comporta la revoca immediata dell'autorizzazione e della concessione.
7. Ai sensi del punto 7 dell'Intesa della Conferenza Unificata, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni, nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso di manifestazioni mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiori o pari a 100, ovvero di tre concessioni nel caso di manifestazioni mercatali con numero di posteggi superiore a cento.

Art. 21

Posteggi da attribuirsi ai produttori agricoli

1. I posteggi riservati in precedenza ai produttori agricoli ed ai coltivatori diretti vengono da questi conservati; nel caso in cui tali posteggi siano liberi o per assenza del titolare o per mancata assegnazione, sono soggetti a spunta nel rispetto delle categorie merceologiche e con priorità ai produttori.
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione ovvero la segnalazione certificata di inizio attività.
3. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - annuale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - pluriennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 22

Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi nei mercati

1. L'elenco dei posti liberi, per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati, viene segnalato entro il 30 settembre, all'Ufficio Commercio e Attività produttive che provvede ad emettere i bandi per la miglioria, di cui al successivo comma 2.
2. Il responsabile dell'Ufficio Commercio e Attività produttive procede all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando viene comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto devono presentare domanda scritta al Comune, entro i termini previsti dal bando.
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di presenza maturata nel mercato sullo specifico posteggio;
 - b) maggiore professionalità complessiva acquisita, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - c) rispetto, per effetto della miglioria e della relativa nuova assegnazione di posteggio, delle specializzazioni merceologiche eventualmente previste nel mercato.
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvede, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Dopo l'atto di scambio le autorizzazioni interessate non possono essere oggetto di cessione o affidamento per almeno due anni dal perfezionamento dello stesso.

Articolo 23

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, deve essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nel mercato mensile nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non si abbia in atto una emissione del bando;
 - b) nei mercatini settimanali:
 - ove possibile nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
 - nell'ambito dell'area di altro mercatino settimanale, su scelta dell'operatore tra i posteggi disponibili, qualora non vi sia disponibilità di posteggio all'interno dell'area del mercatino occupato.

2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle opzioni dell'operatore.

Articolo 24

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite. L'area va resa obbligatoriamente libera entro un'ora dal termine dell'orario di vendita.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quale peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico e sopravvenuti motivi di famiglia, è considerato assente a tutti gli effetti.
4. L'U.O. comunale competente provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili dietro apposita richiesta.

Articolo 25

Disciplina dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il maggior numero di presenze negli ultimi due anni, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato; il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune;
2. A parità di anzianità di presenze effettive nel mercato, si tiene conto del seguente ordine di priorità:
 - a) anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580, per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche; in caso successione, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto;
 - b) anzianità di titolarità dell'autorizzazione amministrativa;
 - c) residenza in uno dei comuni della Basilicata.
3. La mancata esibizione della autorizzazione in originale e della visura di iscrizione alla Camera di Commercio, comporta per lo spuntista, la non ammissione alla spunta.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli/allevatori, occasionalmente liberi o non assegnati, è attribuita, in via prioritaria, a soggetti appartenenti alla stessa categoria e tipologia merceologica, secondo le modalità di cui al comma 1 e successivamente, quando i posteggi di cui sopra non possono essere altrimenti assegnati, a soggetti autorizzati al commercio su aree pubbliche di beni della stessa natura.
5. Qualora, in sede di spunta, non venga soddisfatto totalmente il numero dei produttori/allevatori presenti, questi potranno essere ammessi ad ulteriore assegnazione solo una volta esaurita la spunta degli operatori per tipologia merceologica sui posteggi disponibili.
6. Nei mercati settimanali, l'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio alimentare su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è attribuita dal Comune, in via prioritaria, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 1 e successivamente, quando i posteggi di cui sopra non possono essere altrimenti assegnati, agli operatori del settore non alimentare.

Articolo 26

Edizioni straordinarie di mercati

1. Edizioni straordinarie dei mercati possono essere programmate entro il 31 dicembre per l'anno successivo e si svolgono con lo stesso organico del mercato ordinario, con eventuale sorteggio dei posteggi da occupare nel caso in cui si operi in altra area pubblica oppure nella sede del mercato ma con un numero dei partecipanti all'edizione straordinaria inferiore rispetto a quello degli operatori assegnatari.
2. A tal fine, l' U.O. competente richiede preventivamente agli operatori la prenotazione per l'edizione straordinaria; la prenotazione, accompagnata dal versamento della cifra dovuta, è vincolante per svolgere l'attività.

TITOLO III

FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI RICORRENTI A CARATTERE CIVILE E RELIGIOSO. MANIFESTAZIONI A TEMA

Articolo 27

Funzionamento e calendario delle fiere

1. Le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale.
2. Le fiere che per tradizione si svolgono nel territorio comunale sono le seguenti:
 - 20 giugno: Avigliano Centro, area di Piazza Aviglianesi nel mondo;
 - 29 giugno (fiera dei Santi Pietro e Paolo): frazione Lagopesole, area di via Giacomo Leopardi;
 - 16 luglio (festività di Maria SS. del Carmelo): area Monte Carmine;
 - 28 settembre: Avigliano Centro, area di Piazza Aviglianesi nel mondo;
 - 1° novembre (fiera di Tutti i Santi): frazione Lagopesole, area di via Giacomo Leopardi;
3. Entro il 31 dicembre il servizio, rende noto il calendario delle fiere per l'anno successivo, nonché le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di assegnazione del posteggio, attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito del comune e l'invio alle organizzazioni di categorie più rappresentative a livello regionale.
4. Con deliberazione della Giunta comunale, previo confronto con le organizzazioni di categoria più rappresentative e con le associazioni dei consumatori, possono essere istituite nuove fiere, disciplinandone la localizzazione ed il numero/tipologia degli operatori.

Articolo 28

Criteri di assegnazione dei posteggi

1. L'U.O. comunale competente esamina le domande pervenute e rilascia la concessione sulla base di una graduatoria formulata nel rispetto dei seguenti criteri stabiliti dal punto 3 dell'Intesa della Conferenza Unificata:
 - maggiore numero di presenze effettive nella fiera di cui trattasi;
 - anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - anzianità di titolarità della autorizzazione amministrativa;
 - ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di ricezione della domanda.
2. Nel rispetto delle priorità sopra precisate, ove possibile, sarà riassegnato a ciascun operatore il posteggio occupato nelle precedenti edizioni.
3. La graduatoria e le relative assegnazioni per le fiere ordinarie di cui all'articolo 27, comma 2, del presente regolamento, saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune.
4. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere ordinarie di cui all'articolo 27, comma 4, del presente regolamento, saranno a disposizione presso il competente servizio comunale.

5. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 228/20014, ovvero della SCIA presentata ai sensi del D.Lgs 59/2010.
6. Il numero di posteggi e le planimetrie delle fiere sono riportati nell'Allegato A al presente regolamento.

Articolo 29

Disciplina dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

1. I posteggi disponibili nelle fiere ordinarie di cui all'articolo 27, comma 2, del presente regolamento saranno assegnati, nel rispetto della apposita graduatoria formulata ai sensi del comma 1 del precedente articolo 25.
2. La graduatoria è pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune; contestualmente sarà pubblicata la data di convocazione per la scelta e la relativa assegnazione dei posteggi disponibili. Qualora l'operatore non si presenti il giorno della convocazione l'assegnazione verrà effettuata d'ufficio.
3. Qualora l'operatore assegnatario nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, viene considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
4. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi è effettuata per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criteri di priorità quelli indicati al comma 2 del precedente articolo 25.
5. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli/allevatori, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal Comune prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 4 del precedente articolo 25.

Articolo 30

Fiere allestite in occasione di manifestazioni a carattere civile e religioso

1. Le aree fieristiche allestite in occasione di manifestazioni ricorrenti a carattere civile e religioso sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale.
2. Le fiere di cui al precedente comma 1 che per tradizione si svolgono alla data di adozione del presente regolamento sono indicate nell'allegato A.
3. Entro il 31 gennaio l'U.O. competente provvede ad aggiornare il calendario delle manifestazioni per l'anno successivo, fissando modalità e termini per la presentazione della domanda di assegnazione del posteggio, attraverso apposita pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e l'invio delle organizzazioni di categorie più rappresentative a livello regionale. Per le assegnazioni dei posteggi non assegnati e di quelli occasionalmente liberi si applicano criteri e le modalità di cui ai precedenti articoli 28 e 29.

Articolo 31

Manifestazioni promozionali

1. Per manifestazione promozionale si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso su aree pubbliche o private, di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni possono partecipare, sulla base di specifica autorizzazione rilasciata dall'U.O. competente, gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le persone fisiche o società di persone iscritte al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, i produttori agricoli, gli artigiani, le associazioni di categoria e le associazioni iscritte nell'Albo comunale a condizione che:

- l'attività esercitata salvaguardi la specificità del prodotto promosso e sia coerente con il tema della manifestazione;
 - sussistano i requisiti sanitari di cui all'art. 6 del Regolamento CE n. 853 del 29 dicembre 2004 per le categorie merceologiche alimentari;
 - che i preposti alle attività di commercio posseggano i requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 114/98 così come modificato dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010.
3. Il Comune può indire manifestazioni promozionali, previo confronto con le organizzazioni di categoria degli operatori del commercio maggiormente rappresentative, con le associazioni dei consumatori, con le associazioni culturali e le Pro Loco.
4. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile, sanitaria, fiscale ed amministrativa derivante dai comportamenti dei partecipanti.

Articolo 32

Assegnazione dei posteggi nelle manifestazioni promozionali

1. Trenta giorni prima dello svolgimento, l'U.O. competente rende noto la data della manifestazione promossa dal Comune, nonché modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente.

Articolo 33

Criteri di partecipazione alle manifestazioni promozionali

1. Il Comune, in caso di manifestazioni promozionali che hanno già avuto luogo seppure in forma sperimentale e saltuaria, e purché le presenze siano state registrate con le forme previste dalla legge, formula apposita graduatoria tenendo conto del numero di presenze nelle manifestazioni precedenti.

TITOLO IV

POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 34

Disciplina dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono indicati nell'elenco allegato A al presente regolamento.
2. Fatte salve le autorizzazioni esistenti e le relative graduatorie di punteggio l'assegnazione di nuovi posteggi o delle autorizzazioni che si rendessero libere avviene tramite bando comunale emesso dall'U.O. competente nel rispetto delle seguenti priorità:
- a) maggiore numero di presenze effettive nella manifestazione di che trattasi;
 - b) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - c) anzianità di titolarità della autorizzazione amministrativa;
 - d) ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dalla data di ricezione al protocollo generale del Comune.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
4. Nei posteggi fuori mercato non si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

TITOLO V VARIAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 35

Variazioni, aggiunte e soppressione di posteggi

1. Le variazioni, le aggiunte e le soppressioni di posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle manifestazioni ricorrenti a carattere civile e religioso, nelle manifestazioni a tema, e dei posteggi fuori mercato di cui all'allegato A, disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o per cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento e potranno essere adottate con deliberazione della Giunta comunale.

TITOLO VI

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE ITINERANTE

Articolo 36

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta del veicolo sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 300.
5. Nel centro storico, in occasione di particolari ricorrenze o nei giorni festivi tramite apposita domanda è ammesso il commercio itinerante per la vendita di specifici prodotti tradizionali, quali gelati, zucchero filato, palloncini; la vendita non può essere effettuata con veicoli a motore o a trazione animale, ma deve essere svolta tramite attrezzature tradizionalmente collegate ai prodotti venduti e comunque compatibile con il decoro del centro storico; la domanda di autorizzazione deve contenere specifica descrizione dei mezzi utilizzati. Il servizio competente determina sulla base delle richieste avanzate un numero massimo di accoglimento; nel caso di concorrenza fra più domande, si dà priorità all'ordine cronologico di ricezione delle domande al protocollo generale del Comune.

Articolo 37

Zone vietate

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
 - a) in tutti i centri storici, come delimitati nello strumento urbanistico generale, salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente l'articolo 36, ed in particolare nelle seguenti aree:
 - in Avigliano centro: Corso Emanuele Gianturco, Piazza Emanuele Gianturco, Corso Nicola Coviello, Via Michele Vaccaro, Corso Giuseppe Garibaldi, Via don Giovanni Minzoni, Piazza Guglielmo Marconi;
 - nella frazione Lagopesole: Piazza Federico II, Corso Federico II, Via SS. Trinità fino alla intersezione con Via G. Leopardi;
 - b) nelle seguenti aree dei centri abitati: Viale Dante, Viale Vincenzo Verrastro, Piazzale giuristi Stolfi, Via San Vito;
 - c) in tutti i casi di sosta irregolare del veicolo;
 - e) in tutti i casi in cui la sosta sia vietata (anche oltre le ore 20.00 o prima delle ore 8.00);
 - f) nelle aree sulle quali la sosta dei veicoli è autorizzata per un tempo limitato, o subordinata al pagamento di una somma;

- g) nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, o aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- h) qualora l'amministrazione comunale, ai sensi della legge regionale n. 19/1999, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 38

Rappresentazione cartografica

1. Presso gli Uffici comunali competenti è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
2. Il Comune è tenuto a comunicare, su richiesta dell'interessato, l'elenco delle aree comunali dove è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Articolo 39

Attività stagionali

1. La concessione per le attività stagionali può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Articolo 40

Sanzioni

1. Le violazioni alle limitazioni e ai divieti stabiliti dal presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 114/1998.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature, prevista dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs 114/1998 nei casi di:
 - esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico, ovvero al di fuori delle aree e degli spazi all'uopo individuati;
 - in caso di grave o persistente violazione delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del D.Lgs 114/1998.
3. Per grave e persistente violazione si intende l'essere incorsi nella medesima violazione per almeno due volte nell'arco dell'anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
4. In assenza del titolare, chiunque eserciti senza la qualifica di dipendente o di collaboratore familiare, associato d'opera o socio in compartecipazione o senza i requisiti previsti dalle norme regionali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che fissata con provvedimento della Giunta comunale ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 689/1981.
5. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti nel presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che verrà stabilita con atto di giunta ai sensi dell'art. 16, comma 2, legge n. 689/1981.
6. Il mancato pagamento dei tributi locali inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 41

Disposizioni transitorie

1. In ossequio all'Intesa della Conferenza Unificata, in fase di prima attuazione si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) le procedure di selezione per le concessioni di posteggi nei mercati quotidiani, settimanali, mensili, anche stagionali, o fuori i mercati, scadute dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 59/2010, devono tener conto della situazione di incertezza determinatasi ai fini della fissazione dei nuovi criteri e della necessità di evitare disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni sono scadute prima della data di entrata in vigore del citato decreto 59/2010 e che hanno usufruito del rinnovo automatico e i soggetti titolari di concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto, i quali, per effetto dell'articolo 70, comma 5, non hanno eventualmente beneficiato di tale possibilità;

b) ai medesimi fini di cui alla precedente lettera a), e per garantire un sufficiente ed uniforme periodo di stabilità, le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs n. 59/2010, e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto fino alla data dell'Intesa della Conferenza Unificata, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo; le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data della presente intesa ed i cinque anni successivi all'intesa stessa, sono prorogate fino al termine di tale periodo;

c) ai medesimi fini di cui alle lettere a) e b), la limitazione di cui al punto 3 dell'Intesa della Conferenza Unificata, relativa all'applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze, si applica con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 59/2010.

Articolo 42

Norma di rinvio

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con le presenti disposizioni.

REGOLAMENTO COMMERCIO - ALLEGATO "A"

LOCALITA'	EVENTO	DATA	TOTALE POSTEGGI	N. POSTEGGI PANINOTECHE	N. POSTEGGI FRUTTA SECCA	N. POSTEGGI FOOD	N. POSTEGGI NO FOOD	N. POSTEGGI PICCOLE ATTRAZIONI CON LICENZA DI P.S.
Stagliuzzo	fešta religiosa - Madonna dell'incoronata	25-apr	10	3	2	1	2	2
Lagopesole	fešta religiosa -SS. Trinità	maggio/giugno	16	4	3	1	3	5
Piano del Conte	fešta religiosa- San Filippi Neri	giugno/luglio	13	4	3	1	2	3
Sarnelli	fešta religiosa - San Vincenzo de Paoli	giugno/luglio	4	1	1	1	1	0
Frusci	fešta religiosa -San Giovanni Battista	24-giu	9	3	2	1	2	1
Possidente	fešta religiosa -Sacro Cuore di Gesù	giugno/luglio	19	5	4	1	5	4
S. Angelo	fešta religiosa -Madonna del Carmine	1° domenica di agosto	14	4	3	1	4	2
Paoladoce	fešta religiosa San Paolo	agosto	7	3	1	1	2	0
Montalto	fešta religiosa San Rocco	16-ago	3	1	1	1	0	0
Badia	fešta religiosa- Sant'Anna	luglio/agosto	5	2	1	1	1	0
Pantani	fešta religiosa-SS Pietro e Paolo	29-giu	3	1	1	1	0	0
Madonna delle Grazie	fešta religiosa-Madonna delle Grazie	ultima domenica di maggio	3	0	1	1	1	0
Monte Carmine	Madonna del Carmine	2° sabato di settembre	5	2	1	1	1	0
Monte Carmine	Madonna del Carmine	sabato+domenica e festivi durante il periodo di apertura del santuario	7	1	2	1	3	0
Monte Carmine	Madonna del Carmine	16-lug	143	10	15	24	92	2
Avigliano centro - piazzale Santa Lucia	fešta religiosa-Santa Lucia	13-dic	2	0	1	1	0	0
Avigliano centro - piazzale Santa Lucia	fešta religiosa-Sant'Antonio	17-gen	2	0	1	1	0	0
Avigliano centro - via J.F. Kennedy	fešta religiosa-San Giovanni	24-giu	3	0	1	1	0	1
San Vito	fešta religiosa-San Vito	15-giu	1	0	1	0	0	0
Avigliano centro	fešta religiosa-San Vito	15-giu	49	8	4	3	31	3
Avigliano Centro	fešta religiosa-Madonna del Carmine	16-lug	49	8	4	3	31	3
Avigliano Centro	fešta religiosa-Madonna del Carmine	2° domenica di settembre	49	8	4	3	31	3
Sant'Angelo (zona adiacente Piazza XVI dicembre)	Estate Sant'Angiolese	luglio-agosto	2	2				
Via SS Trinita (area parcheggio scuola) Lagopesole	Estate castellana	giugno-settembre	2	2	0	0	0	0
Area paip Lagopesole	punto di ristoro turistico	maggio-settembre	2	2				
Campo sportivo Possidente	Torneo di calcio	giugno-agosto	2	2				
Possidente	Agosto Possidentese	agosto	2	2	0	0	0	0

LOCALITA'	MANIFESTAZIONE	DATA	TOTALE POSTEGGI	N. POSTEGGI FIORAI	N. POSTEGGI P.P.F. FIORI
Cimitero Avigliano	commemorazione defunti	02-nov	4	3	1
Cimitero Lagopesole	commemorazione defunti	02-nov	3	2	1

LOCALITA'	ATTIVITÀ	DATA DI SVOLGIMENTO	TOTALE POSTEGGI	POSTEGGI FRUTTA E VERDURA	POSTEGGI STAGIONALI PRODUTTORI PP.FF.	POSTEGGI PROFUTTORI PP.FF.	POSTEGGI ALIMENTARI	POSTEGGI PIANTE E FIORI
Piazza Avigliesi nel Mondo	mercato mensile Avigliano centro	4° giovedì (esclusi giugno e settembre) e 2° sabato del mese	51	2		2	4	2
Via G. Leopardi	mercato mensile Lagopesole	4° sabato del mese (esclusi giugno e ottobre)	55	3		3	3	3
Piazza Avigliesi nel Mondo	fiera di giugno e settembre	20 giugno e 28 settembre	51	2		2	4	2
Via G. Leopardi	fiera di giugno	29° giugno	106	4		3	5	7
Via G. Leopardi	fiera di tutti i santi	1° novembre	141	4		3	8	5
Viale Verrastro	mercato settimanale	lunedì	7		3	4		
Viale Verrastro	mercato settimanale	martedì	6		2	2	2	
Viale A. Moro Piazzale Ater	mercato settimanale	mercoledì	11	2	3	4	2	
Viale Verrastro	mercato settimanale	venerdì	9	2	3	2	2	
Viale Verrastro	mercato settimanale	sabato	4		2	2		

TAV. I.

49 mq. 42 P ml 6 X L ml 7	48 mq. 42 P ml 6 X L ml 7	47 mq. 42 P ml 6 X L ml 7	46 mq. 42 P ml 6 X L ml 7	45 A mq. 20 P ml 6 X L ml 3,5	45 B mq. 20 P ml 6 X L ml 3,5	44 A mq. 15 P ml 6 X L ml 3,5	44 B mq. 15 P ml 6 X L ml 3,5
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Postazione di servizio

51 mq. 50 P ml 5 X L ml 10

36 mq. 40 P ml 6 X L ml 10	37 mq. 54 P ml 6 X L ml 9	38 mq. 54 P ml 6 X L ml 9	39 mq. 54 P ml 6 X L ml 9
35 mq. 55 P ml 5,5 X L ml 10	34 mq. 49,50 P ml 5,5 X L ml 9	33 mq. 49,50 P ml 5,5 X L ml 9	32 mq. 49,50 P ml 5,5 X L ml 9

40 mq. 60 P ml 6 X L ml 10	41 mq. 60 P ml 6 X L ml 10	42 mq. 60 P ml 6 X L ml 10	43 mq. 60 P ml 6 X L ml 10
31 mq. 55 P ml 5,5 X L ml 10	30 mq. 55 P ml 5,5 X L ml 10	29 mq. 55 P ml 5,5 X L ml 10	28 mq. 55 P ml 5,5 X L ml 10

50 mq. 50 P ml 5 X L ml 10

20 mq. 55 P ml 5,5 X L ml 10	21 mq. 49,50 P ml 5,5 X L ml 9	22 mq. 49,50 P ml 5,5 X L ml 9	23 mq. 49,50 P ml 5,5 X L ml 9
19 mq. 55 P ml 5,5 X L ml 10	18 mq. 49,50 P ml 5,5 X L ml 9	17 mq. 49,50 P ml 5,5 X L ml 9	16 mq. 49,50 P ml 5,5 X L ml 9

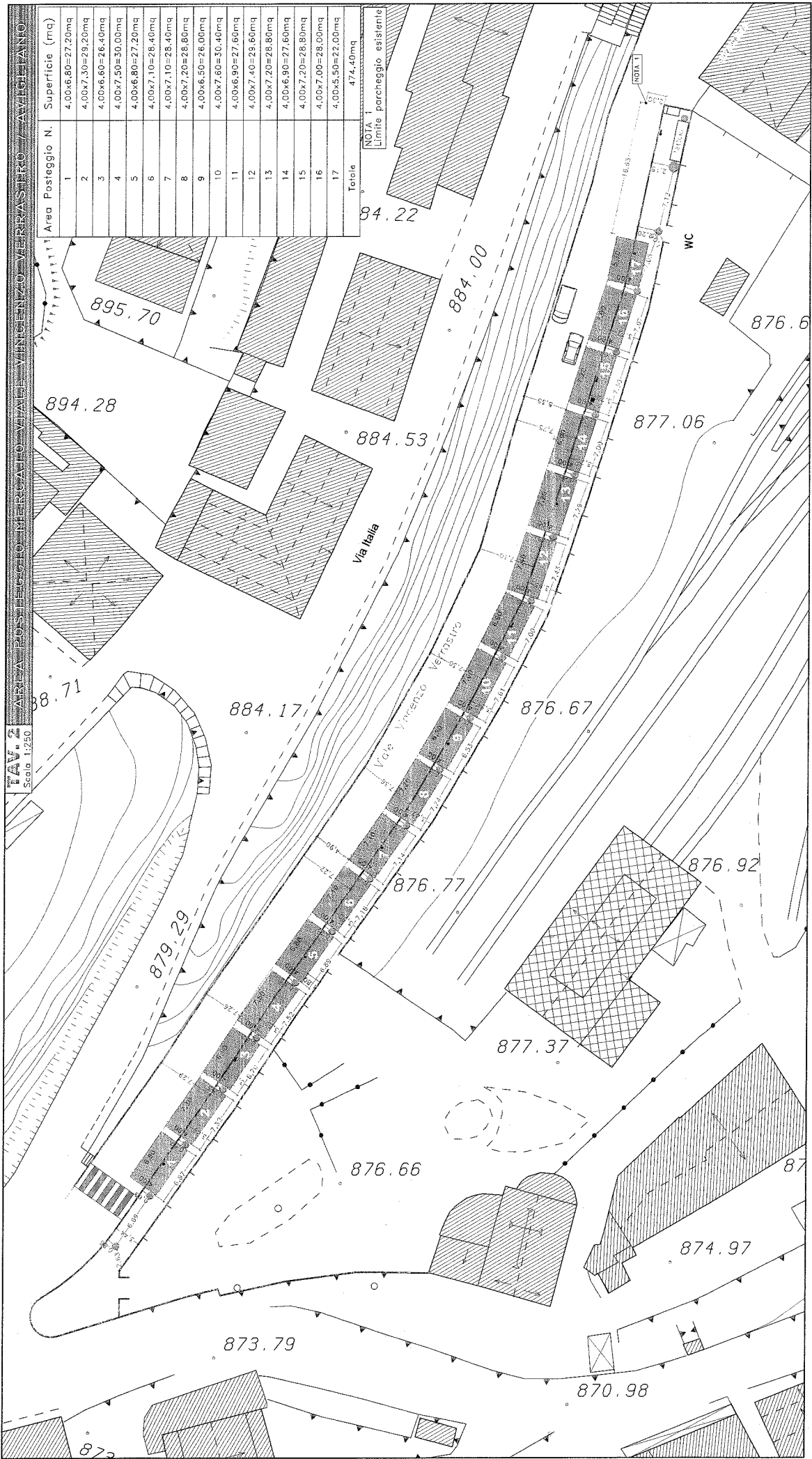
24 mq. 55 P ml 5,5 X L ml 10	25 mq. 55 P ml 5,5 X L ml 10	26 mq. 55 P ml 5,5 X L ml 10	27 mq. 55 P ml 5,5 X L ml 10
15 mq. 55 P ml 5,5 X L ml 10	14 mq. 55 P ml 5,5 X L ml 10	13 mq. 55 P ml 5,5 X L ml 10	12 mq. 55 P ml 5,5 X L ml 10

1 mq. 48 P ml 6 X L ml 8	2 mq. 48 P ml 6 X L ml 8	3 mq. 48 P ml 6 X L ml 8	4 mq. 48 P ml 6 X L ml 8	5 mq. 48 P ml 6 X L ml 8	6 mq. 48 P ml 6 X L ml 8	7 mq. 48 P ml 6 X L ml 8	8 mq. 48 P ml 6 X L ml 8
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

9 mq. 48 P ml 6 X L ml 8	10 mq. 48 P ml 6 X L ml 8
--------------------------------	---------------------------------

11 mq. 51 P ml 6 X L ml 8,50

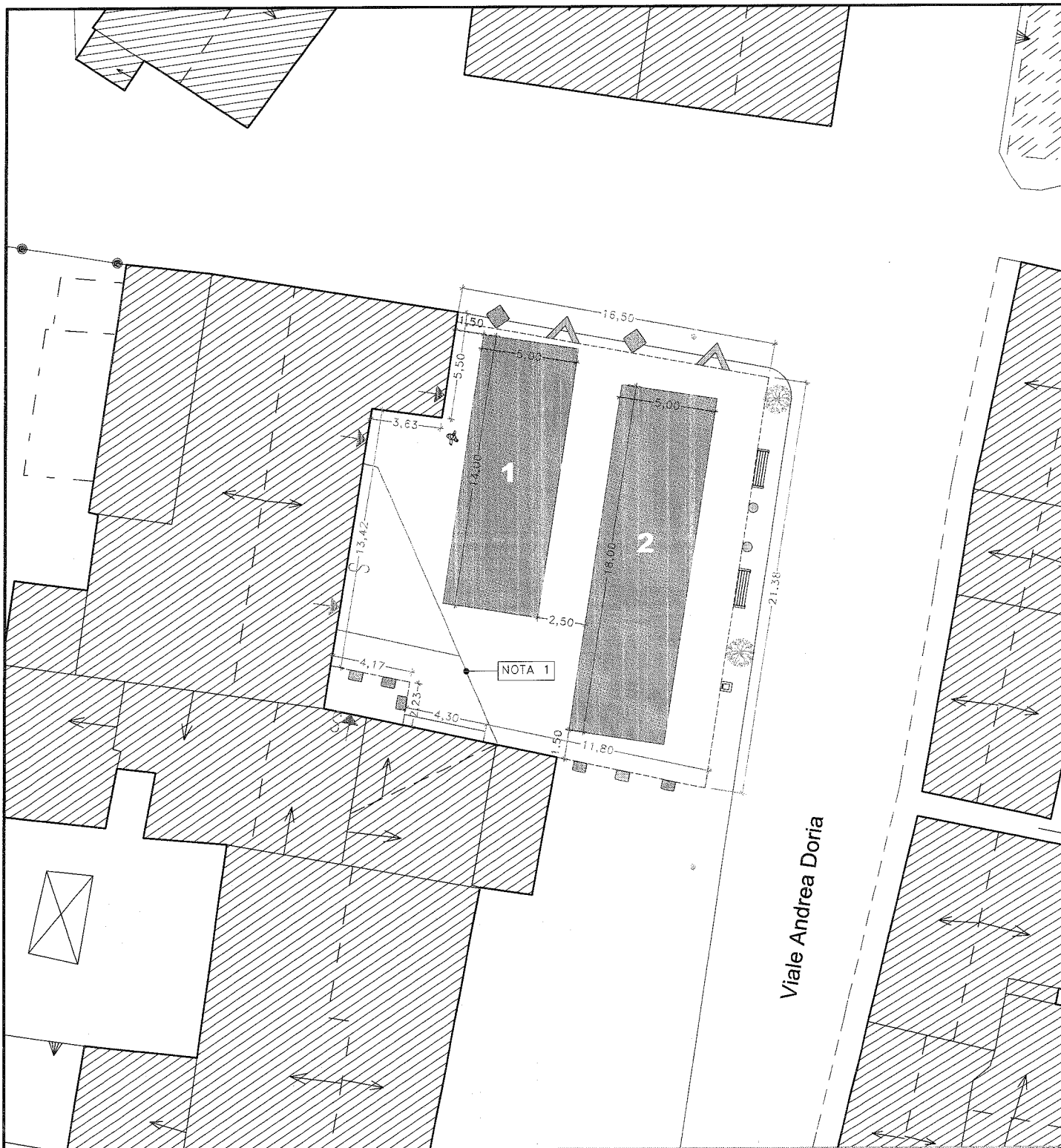
piazza Aviglianese nel
Mondo





Scala 1:200

Area Posteggio N.	Superficie (mq)
1	5,00x15,00=75,00mq
2	5,00x18,00=90,00mq
3	5,00x18,00=90,00mq



TAV. 5

Scala 1:200

NOTA 1
Confine proprietà privata
graffata con i fabbricati privati

Area Posteggio N.	Superficie (mq)
1	5,00x14,00=70,00mq
2	5,00x18,00=90,00mq

